

Regolamento sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

(Art. 20, Statuto Fondo - Art. 11 D. Lgs. 252/2005)

approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione dell'11 febbraio 2025

1. Caratteristiche e durata

La "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) introdotta dalla Legge 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) rappresenta l'unica forma di prestazione anticipata di previdenza complementare.

L'istituto è finalizzato ad offrire un sostegno finanziario agli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita prossimi al raggiungimento del diritto di pensione di vecchiaia nel regime contributivo obbligatorio.

Possono beneficiarne gli Iscritti alla Sezione a Contribuzione del Fondo Pensione che si trovino in possesso di determinati requisiti e che cessino dal rapporto di lavoro, avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata presso il Fondo Pensione, per anticipare la prestazione pensionistica complementare per una durata massima di 5 o 10 anni.

2. Condizioni per la fruizione

Per ottenere la RITA occorre:

1. essere cessati dall'attività lavorativa;
2. avere maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

ed essere anche nelle condizioni previste da una delle due seguenti ipotesi:

IPOTESI A:

- a) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi dalla data di richiesta della prestazione;
- b) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

IPOTESI B:

- c) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
- d) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera c).

3. Documentazione richiesta

Per fruire della RITA l'iscritto interessato dovrà presentare al Fondo, con riferimento rispettivamente alle ipotesi di cui all'art. 2 che precede, quanto segue:

IPOTESI A:

la certificazione della posizione contributiva (estratto conto) rilasciata dagli enti di previdenza obbligatoria di appartenenza, al fine di certificare il requisito contributivo di 20 anni;

IPOTESI B:

il certificato rilasciato dal Centro per l'impiego attestante l'inoccupazione superiore a 24 mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Inoltre, per entrambe le ipotesi, occorrerà presentare:

- autocertificazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
- apposito modulo di richiesta.

La richiesta della RITA deve essere effettuata tramite l'apposita funzionalità presente all'interno dell'area riservata del sito web del Fondo, che consente anche l'inoltro elettronico della suddetta documentazione. Nei casi di impossibilità di inserimento della richiesta nell'area riservata è consentita la presentazione della stessa con modulo da inviare, unitamente alla documentazione, o a mezzo posta elettronica, con invio all'indirizzo pensionfunds@unicredit.eu, o tramite spedizione postale all'indirizzo riportato sul modulo stesso. Nel caso la documentazione risulti incompleta o non conforme sarà cura del Fondo richiederne la regolarizzazione; le richieste saranno prese in carico solo al perfezionamento della documentazione necessaria.

4. Modalità di gestione della RITA

L'iscritto fissa la percentuale (integrale o parziale) di montante da impegnare per l'erogazione della RITA che, salvo diversa indicazione dell'iscritto, sarà trasferita o mantenuta nel comparto Garantito.

In caso di richiesta di RITA in misura parziale, qualora la posizione sia investita in due comparti, l'ammontare destinato a RITA verrà disinvestito dai due comparti in misura proporzionale.

La RITA sarà riconosciuta in rate trimestrali che saranno ricalcolate tempo per tempo, tenendo quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante destinato alla RITA stessa.

La prima rata sarà erogata entro 6 mesi dalla data della richiesta ovvero dalla data di perfezionamento del requisito; le singole rate successive saranno liquidate entro 3 mesi dalla data di valorizzazione delle stesse.

In base alla normativa vigente, la RITA può essere concessa solamente ove sia possibile attuare un frazionamento, tra la data della richiesta e l'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di almeno due rate.

Compiuta la scelta iniziale, durante l'erogazione della RITA l'iscritto potrà esercitare la facoltà di cambiare il comparto di investimento del montante residuo a ciò destinato, con le stesse tempistiche previste dal "Regolamento Multicomparto".

In fase di erogazione della RITA il montante destinato al piano in corso, a condizione che residuino almeno due rate, può, con la prima rata utile, essere incrementato dall'importo, o quota parte di esso, riveniente da trasferimenti in ingresso da altra forma pensionistica complementare.

5. Richiesta della RITA in misura parziale: disciplina del montante residuo.

In caso di:

- posizione investita in due comparti;
- richiesta di RITA in misura parziale;
- attribuzione, per scelta esplicita o tacita, ad un ulteriore comparto del montante destinato a RITA;

la posizione residua dovrà essere allocata in uno solo dei due comparti originari, ossia in quello individuato dall'iscritto o in mancanza di indicazioni in quello con minor grado di rischio così come rappresentato in Nota Informativa.

Sulla posizione residua, l'iscritto può chiedere anticipazioni, riscatti e/o usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o in rendita.

6. Fiscalità

La fiscalità applicata al montante destinato alla RITA prevede l'assoggettabilità della parte imponibile alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

Durante il periodo di fruizione, la misura dell'aliquota applicabile continua a ridursi, in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione al fondo.

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo risultare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

7. Costi

Il costo di gestione della RITA a carico dell'iscritto, per anno solare o frazione di anno, è pari a euro 13,00.

Il suddetto costo verrà trattenuto in unica soluzione a valere sulla prima rata in erogazione e sulla prima rata di ciascun anno solare per gli anni (o frazione di anno) successivi al primo.

8. Revoca

L'iscritto può esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA, il cui esercizio avrà efficacia entro la seconda rata successiva a quella della richiesta. Unitamente all'ordine di revoca l'iscritto dovrà indicare a quale/quali comparti attribuire la quota di montante residua che era stata destinata alla RITA.

9. Trasferimento

In caso di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione individuale, il trasferimento riguarderà l'intera posizione, compresa la parte destinata a titolo della RITA, con conseguente revoca della stessa.

10. Fondo di Solidarietà e RITA

L'iscritto che fruisce di un periodo di accompagnamento nel Fondo di Solidarietà, cessato dal servizio nei 5 anni che mancano al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, può accedere a RITA (sempre che abbia maturato 20 anni di contributi nel regime obbligatorio e 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare).

Se il piano di esodo colloca l'iscritto al di fuori dell'arco temporale dei 5 anni, per l'accesso alla RITA occorre attendere che vi rientri oppure, in alternativa, devono sussistere i presupposti di cui all'art.11, comma 4-bis, del D.Lgs 252/2005 che subordina l'erogazione di RITA alla maturazione di una inoccupazione superiore a 24 mesi.

La prosecuzione del versamento della contribuzione aziendale e personale a favore della posizione in essere presso la Sezione a Contribuzione avverrà in ipotesi di richiesta sia parziale che integrale di RITA.

11. Pensione anticipata nel sistema pensionistico obbligatorio e RITA

L'iscritto che fruisce della pensione anticipata nel regime obbligatorio può accedere alla RITA.

12. Informativa ai percipienti

Gli iscritti che fruiscono della RITA ricevono, su base annua, informazioni in merito alle rate erogate mediante il prospetto delle prestazioni pensionistiche in fase di accumulo.

13. Premorienza

In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore (art. 14, comma 3, del D. Lgs. 252/2005).

14. Cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità

Nei confronti della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art.11, comma 10, del D. Lgs. 252/2005.